



RISPARMIO & FAMIGLIA

L'anatocismo: cos'è e come funziona

Dedicare tanta attenzione, oggi, all'anatocismo sarebbe come navigare con un aereo che vola!

Le diverse situazioni

COSA FARE IN PRESENZA DI ANATOCISMO

Volevo capire cosa fare e cosa controllare per verificare se sul mio conto corrente sono stata vittima, se così si può dire, di anatocismo. E se l'anatocismo dovesse dare esito positivo a chi posso rivolgermi per far valere le mie ragioni?
Per verificare sul conto corrente siano stati calcolati interessi su interessi bisogna controllare gli estratti conti a scalare trimestrali, su cui vengono addebitate tutte le competenze trimestrali. La procedura di calcolo, però, non è facile e per avere certezza del risultato conviene rivolgersi a esperti del settore, che vi chiederanno tutta la documentazione necessaria. Se dall'analisi si evince di essere in presenza di anatocismo, la prima cosa da fare è inviare una raccomandata al vostro istituto di credito con cui si chiede la restituzione del "moltolto", interrottando in questo modo anche i termini della prescrizione (è importante soprattutto se il conto corrente è stato chiuso). Successivamente ci si può rivolgere a un legale per intentare una causa o a un'associazione di consumatori.

QUANTO COSTA RIVALERSI SULLA BANCA

Da un paio d'anni ho cambiato conto corrente e volevo sapere se potevo intentare un'azione legale per anatocismo contro la mia vecchia banca, dove ho estinto il conto corrente. Fino a che punto mi conviene? E quanto mi costerebbe? Anche se il conto è stato estinto si può sempre intentare un'azione legale per anatocismo, purché non sia decorso il termine di prescrizione di 10 anni. Per intendere la causa, però, ci sono dei costi da sostenere, come le spese giudiziarie o ancora i costi per l'incarico di un consulente tecnico-bancario. Prima di procedere per vie legali è bene verificare, quindi, che le somme da recuperare abbiano una certa consistenza. L'anatocismo su un eventuale passivo di qualche settimana di circa 1.000 euro, per esempio, corrisponderebbe a pochi centesimi di euro. In un caso come questo, quindi, sarebbe inutile accollarsi l'onere delle spese legali. Però, va anche ricordato che in caso di vittoria con molta probabilità il giudice accollerà alla controparte tutte le spese.

TRA ANATOCISMO E TASSI USURARI

In tv ho visto alcune trasmissioni in cui delle persone che avevano contratto mutuo facevano causa alla banca per un calcolo eccessivo degli interessi. Su quanto si tratti del cosiddetto anatocismo. Come posso verificare il mio mutuo e capire se anche io posso fare causa alla mia banca?
Non bisogna fare confusione tra anatocismo e usura. Le cause che negli ultimi sono balzate agli onori della cronaca e che hanno visto alcuni mutuatari prevalere sulle banche riguardavano l'applicazione di tassi dei tassi di mora in caso di rate insolute. Tassi moratori che sommati ai tassi corrispettivi superavano la soglia d'usura. Con il termine anatocismo si fa riferimento invece al calcolo degli interessi sugli eventuali interessi non pagati. Nel caso del mutuo, quindi, se si è in regola con il pagamento delle rate non si va incontro al rischio anatocismo. Se non si pagano una o più rate, invece, allora è possibile andare a verificare se l'istituto di credito ha calcolato gli interessi sugli interessi.

ANATOCISMO PRIMA E DOPO IL 2000

Ho visto che sull'anatocismo le cose sono cambiate diverse volte negli ultimi anni e vorrei sapere quali sono i casi in cui si può fare domanda di restituzione degli interessi anatocistici. Si può fare solo su quelli maturati prima del 2000?
Secondo la giurisprudenza, l'anatocismo era vietato fino al 1° luglio 2000, data di entrata in vigore della delibera Cnr che ha consentito alle banche, a determinate condizioni (pattuzione scritta e pari periodicità nel computo di interessi attivi e passivi), di applicare gli interessi sugli interessi maturati prima di quella data quindi si può chiedere la restituzione (se non c'è stata prescrizione). Non si può chiedere invece sull'anatocismo praticato dal 1° luglio 2000 al 1° gennaio 2014, perché in questo lasso di tempo il fenomeno, purché praticato secondo le regole stabilite dalla delibera del Cnr già citata, era ammesso. Sull'anatocismo praticato successivamente al 1° gennaio 2014 la giurisprudenza si divide: alcuni Tribunali ritengono che da quella data operi un divieto assoluto di capitalizzazione; altri invece ritengono che si debba aspettare la nuova delibera del Cnr (attualmente in consultazione).

ANATOCISMO E MUTUO ALLA FRANCESE

Ho un mutuo sulla prima casa con il cosiddetto ammortamento alla francese, e mi hanno detto che con questo sistema le banche possono applicare interessi anatocistici: è vero?
Il sistema di ammortamento alla francese prevede che le rate siano fisse e gli interessi siano calcolati sul capitale residuo: dato che la rata è costituita da una quota capitale e da una quota interessi, se l'importo è costante la prima aumenterà nel tempo mentre la seconda decrescerà. In effetti, alcune pronunce della giurisprudenza di qualche anno fa avevano ritenuto illegittimi questi mutui, perché comportavano necessariamente l'applicazione di interessi composti al di fuori dei limiti consentiti dalla normativa vigente. La giurisprudenza più recente ritiene invece che l'ammortamento alla francese sia legittimo, perché gli interessi vengono effettivamente applicati solo sul capitale residuo e non anche sugli interessi già maturati. Va inoltre distinto il caso in cui il cliente non sia in regola con i pagamenti delle rate. In questo caso sull'intera rata, comprensiva di capitale e interessi, la banca può applicare gli interessi di mora (assimilabili a una penale per inadempimento).

PRESCRIZIONE A 10 ANNI DALLA CHIUSURA DEL C/C

Ho avuto per molti anni un conto corrente presso una banca, ma qualche tempo fa ho deciso di chiuderlo. Sono ancora in tempo per chiedere la restituzione degli interessi anatocistici pagati in passato o è troppo tardi? Dipende da quando è stato chiuso il conto. Il termine di prescrizione per proporre un'azione per la restituzione delle somme trattenute indebitamente è infatti di 10 anni, che si calcolano dalla data di chiusura del conto corrente. Se il conto è stato chiuso da meno di 10 anni l'azione si può proporre anche se gli interessi sono stati applicati in un passato molto lontano (in ogni caso prima del 2000), perché la giurisprudenza considera le operazioni bancarie di conto corrente come un unico rapporto giuridico, che però si estingue con la chiusura del conto. Tuttavia, la prescrizione opera anche se sono trascorsi più di 10 anni dalle cosiddette rimesse solutorie, cioè i versamenti sul conto che non sono finalizzati soltanto a ripristinare la disponibilità del fido, ma vanno a estinguere il debito verso la banca per interessi; e questo vale anche nel caso in cui il conto sia ancora aperto o sia stato chiuso da meno di 10 anni.

IL MECCANISMO

Il caso classico in cui si manifesta l'anatocismo è il fido sul c/c sul quale maturano interessi che ne producono altri finché non vengono saldati

LE MOSSE DI BANKITALIA

La proposta di delibera del Cnr prevede l'introduzione di una periodicità minima annuale di conteggio degli interessi

Conto corrente e revolving. Che cosa cambia

Con la delibera Cnr molti nodi a breve verranno sciolti

di Gabriele Petrucci

Il nodo anatocismo, o almeno quello "stretto" attorno al conto corrente e alle carte di credito revolving, potrebbe essere sciolto a breve. Un nodo generato dalla legge di stabilità 27 dicembre 2013 che ha modificato il comma 2 dell'art. 120 del Testo unico bancario (Tub), demandando poi al Cnr di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. E lo scorso 24 agosto, Banca d'Italia ha posto in consultazione la tanto attesa proposta di delibera del Cnr, che rimarrà aperta fino al prossimo 23 ottobre e che dovrebbe finalmente risolvere le amose questioni interpretative che ancora affliggono tale articolo. «A prescindere dalle obiezioni di opportunità o legittimità che possano essere sollevate - commenta Riccardo Sismondi, senior associate di Røed & Partner - la messa in consultazione della delibera attuativa in oggetto va accolta con favore quale occasione per far sì che la disciplina dell'anatocismo bancario possa essere finalmente oggetto di una revisione normativa che chiarisca i forti dubbi interpretativi ed applicativi».

Il confronto tra le varie offerte sul mercato, stimolando la concorrenza. Con una contabilizzazione trimestrale degli interessi diventa più difficile il confronto tra le banche, fa notare ancora Poscio.

Le criticità

La disposizione che forse è più soggetta a critiche da parte dei sostenitori dell'abolizione dell'anatocismo bancario è quella che riguarda le modalità per "agevolare" l'estinzione del debito da interessi. «I commi 4, secondo periodo, e 5 dell'articolo 4 della delibera stabiliscono che, una volta divenuti esigibili gli interessi, il cliente possa autorizzare la banca ad addebitare gli interessi sul conto o sulla carta, oppure che, qualora espressamente previsto nel relativo contratto, le rimesse attive destinate ad affluire sul conto del cliente siano impiegate per

IN PILLOLE

La Banca d'Italia stabilisce che gli interessi, sia attivi sia passivi, dovranno essere conteggiati separatamente e comunicati al correntista a fine anno.

Cosa prevedono le nuove norme

«La bozza della delibera Cnr chiarisce che la produzione di interessi su interessi non è consentita nei rapporti bancari - spiega Ferdinando Poscio, partner del dipartimento finance e capital markets dello studio legale Clifford Chance - La Banca d'Italia, inoltre, stabilisce che gli interessi, sia attivi sia passivi, dovranno essere conteggiati separatamente e comunicati al correntista alla fine dell'anno. Dopo 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto gli interessi saranno esigibili e quelli negativi potranno essere coperti con un bonifico in entrata o con un addebito sul conto corrente e carta. In quest'ultimo caso la somma addebitata sarà considerata capitale e quindi produrrà interessi. Questo è il nucleo della delibera attualmente in discussione e personalmente la ritengo una soluzione ragionevole».

Entrando più nel dettaglio, è l'articolo 4 della proposta di delibera (composta da 5 articoli) a introdurre norme specifiche per i rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e apertura credito con cartarevolving - conclude Poscio - Tutte le altre operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, compresi mutuo e leasing, non devono rispettare tale periodicità, pur ricadendo nel divieto di capitalizzazione dettato dall'articolo 1.283 del codice civile, salvo le eccezioni previste dalla normativa stessa (si veda box in pagina ndr), che, esclusi gli usi contrari, continueranno a trovare applicazione anche ai rapporti bancari».

estinguere il debito da interessi - aggiunge Sismondi -. Le associazioni di categoria, prima fra tutte Unimpresa, hanno etichettato come un bluff tale disposizione, in quanto volta ad aggirare le reali intenzioni del legislatore e a consentire di fatto la capitalizzazione degli interessi trascorsi due mesi dallo sconfinamento in rosso sul conto corrente». Insomma, da un lato si sbarrano la porta all'anatocismo e dall'altro si apre una piccola finestra.

La proposta di delibera si applica agli interessi maturati a partire dall'1 gennaio 2016 e prevede che i contratti in corso dovranno essere adeguati alla nuova disciplina entro il 31 dicembre 2015. Essendo giustificato motivo, le banche potranno avvalersi della facoltà di modifica unilaterale del contratto.

Tra mutuo e leasing

«La delibera Cnr disciplina periodicità e contabilizzazione degli interessi su conto corrente, conto di pagamento e apertura credito con cartarevolving - conclude Poscio - Tutte le altre operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, compresi mutuo e leasing, non devono rispettare tale periodicità, pur ricadendo nel divieto di capitalizzazione dettato dall'articolo 1.283 del codice civile, salvo le eccezioni previste dalla normativa stessa (si veda box in pagina ndr), che, esclusi gli usi contrari, continueranno a trovare applicazione anche ai rapporti bancari».

Quando gli interessi si moltiplicano

Tra modifiche in corso e orientamenti contrastanti dei Tribunali, il quadro è ancora complesso

IL QUESITO



Negli ultimi tempi ho sentito spesso parlare di anatocismo: in particolare, ho letto di alcune sentenze che avrebbero condannato le banche che lo hanno praticato, e di altre sentenze che invece le hanno assolte, ritenendo il loro comportamento legittimo. Vorrei capire meglio che cosa sia l'anatocismo, in quali situazioni ci si può trovare a pagare interessi anatocistici e soprattutto se sia un fenomeno ammesso o vietato

di Gaia Giorgio Fedi

Nel gergo bancario, l'anatocismo è l'applicazione di ulteriori interessi sugli interessi maturati ed è l'effetto tipico della capitalizzazione degli interessi operata nei rapporti

bancari. Si può determinare negli scoperti di conto corrente o nelle concessioni di fidi, quindi anche nell'utilizzo delle carte revolving. «Il caso classico in cui si manifesta l'anatocismo è il fido sul conto corrente: il cliente utilizza un fido, per esempio di 10 mila euro, sul quale maturano degli interessi che dopo un lasso di tempo, che nella prassi è di tre mesi, producono altri interessi finché non vengono saldati», spiega Francesco Mocchi, avvocato e socio dello studio Zitiello & Associati. Oppure si va in rosso con il conto, non si salda, gli interessi passivi vengono capitalizzati e sono così in grado di produrre altri interessi. «Questo sistema - spiega il legale - era sicuramente consentito dal primo luglio del 2000, data in cui è entrata in vigore la delibera Cnr che ha derogato all'articolo 1.283 del codice (norma che vieta l'anatocismo, salvo in casi particolari), fino al primo gennaio 2014, purché la clausola sulla capitalizzazione fosse pattuita per iscritto e prevedesse pari periodicità nel computo di interessi attivi e passivi».

E adesso? Il quadro si è complicato, prosegue Mocchi: «L'articolo 120 del Tub è cambiato e oggi sembra vietare l'anatocismo. Una parte della giurisprudenza, in particolare il Tribunale di Milano, ritiene che la

norma fosse già efficace e che quindi dal 2014 l'anatocismo sia vietato. Altri Tribunali, tra i quali quello di Torino, ritengono invece che la norma non sia ancora completa, perché non ancora integrata dalla delibera del Cnr e pertanto sia tuttora in forza la precedente normativa, che consente l'anatocismo». Il secondo comma dell'articolo 120 recita che «il Cnr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria», ma in ogni caso deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori, sia creditori e gli in-



SCRIVI AL «SOLE»
Una casella per le email su risparmi e consumi

I lettori possono inviare i propri quesiti in materia di risparmio, acquisti e consumi alla casella di posta elettronica dedicata a Risparmio & Famiglia, all'indirizzo risparmiofamiglia@sole24ore.com

teressi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori calcolati esclusivamente sulla sorte capitale nelle successive capitalizzazioni. Nel frattempo però la nuova delibera del Cnr in dirittura d'arrivo. La relativa bozza è stata posta in consultazione lo scorso 24 agosto e troverà applicazione, se confermata, con riferimento agli interessi maturati dopo il 1° gennaio 2016. Il provvedimento sembra lasciare la porta aperta a una forma residuale di anatocismo: «Quando entrerà in vigore la delibera attualmente in consultazione - se non viene cambiata nel frattempo - l'anatocismo sarà tendenzialmente vietato, salvo in caso di capitalizzazione degli interessi scaduti da almeno 60 giorni dalla ricezione dell'estratto conto annuale», sottolinea Mocchi. Se infatti tali interessi non saranno pagati con una rimessa sul conto corrente, «si potrà venire con la banca il relativo addebito sul conto, con conseguente capitalizzazione e produzione di nuovi interessi», aggiunge. Questa apertura del Cnr a una forma seppur limitata di anatocismo ha creato un certo nervosismo tra le associazioni dei consumatori. Inoltre, sia nelle stesse note di Banca d'Italia, sia nelle nuove disposizioni di trasparenza

emanate a luglio da Via Nazionale sembrava darsi per scontato il divieto di ogni forma di capitalizzazione degli interessi. La situazione, insomma, è complessa. Di fatto, allo stato attuale, chi abbia pagato interessi anatocistici maturati dal gennaio 2014 e fino al 1° gennaio 2016 (data da cui presumibilmente sarà efficace la nuova delibera Cnr) può provare a chiedere la restituzione degli interessi, ma non è detto che veda accolta la sua richiesta, vista la disparità di vedute della giurisprudenza. «In caso di comportamento ritenuto scorretto, il cliente può presentare un reclamo alla banca; se le proprie ragioni non vengono soddisfatte, ci si può rivolgere all'Arbitro bancario finanziario, e se anche in questo caso non si ottiene giustizia ci si può rivolgere successivamente alla giustizia ordinaria», sostiene Pietro Giordano, presidente di Adiconsum, che assieme ad altre associazioni dei consumatori asserisce la presenza di un divieto di anatocismo da gennaio 2014. «La delibera del Cnr non è una norma primaria e non può quindi prevalere sulla norma primaria - la legge di Stabilità che ha modificato l'articolo 120 del Tub - che stabilisce che l'anatocismo è vietato», sostiene Giordano.

emanate a luglio da Via Nazionale sembrava darsi per scontato il divieto di ogni forma di capitalizzazione degli interessi. La situazione, insomma, è complessa. Di fatto, allo stato attuale, chi abbia pagato interessi anatocistici maturati dal gennaio 2014 e fino al 1° gennaio 2016 (data da cui presumibilmente sarà efficace la nuova delibera Cnr) può provare a chiedere la restituzione degli interessi, ma non è detto che veda accolta la sua richiesta, vista la disparità di vedute della giurisprudenza. «In caso di comportamento ritenuto scorretto, il cliente può presentare un reclamo alla banca; se le proprie ragioni non vengono soddisfatte, ci si può rivolgere all'Arbitro bancario finanziario, e se anche in questo caso non si ottiene giustizia ci si può rivolgere successivamente alla giustizia ordinaria», sostiene Pietro Giordano, presidente di Adiconsum, che assieme ad altre associazioni dei consumatori asserisce la presenza di un divieto di anatocismo da gennaio 2014. «La delibera del Cnr non è una norma primaria e non può quindi prevalere sulla norma primaria - la legge di Stabilità che ha modificato l'articolo 120 del Tub - che stabilisce che l'anatocismo è vietato», sostiene Giordano.

LA NORMA DI RIFERIMENTO

L'anatocismo è disciplinato dall'articolo 1.283 del codice civile che, come regola generale, stabilisce che gli interessi non possono produrre altri interessi; allo stesso tempo prevede tre eccezioni al divieto di capitalizzazione: in caso di usi contrari, dopo la domanda giudiziale o per accordi successivi alla maturazione degli interessi. In tutti e tre i casi, comunque, è necessario che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. In tema di conti correnti, invece, prevale la norma speciale dell'articolo 120 del Testo unico bancario. Di base stabilisce che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori e delega al Cnr ulteriori chiarimenti. La delibera Cnr è stata messa in consultazione da Banca d'Italia lo scorso 25 agosto. Rimarrà aperta fino al prossimo 23 ottobre e si applicherà sugli interessi maturati a partire dall'1 gennaio 2016.

I CONTI IN TASCA

di Antonio Criscione

COME SI INVESTE

Come si muoverebbe per effettuare un investimento in questo momento? Valori percentuali



SOURCE: Sondaggio Ior-Marketing del 2 settembre 2015 per Plus 24

Lasciarsi alle spalle la grande diffidenza

Come investire in questo periodo di turbolenze sui mercati la liquidità che si ha a disposizione?

La grande diffidenza. Potrebbe essere questo uno degli elementi che caratterizza gli italiani in questo periodo davanti alla gestione dei propri soldi. Diffidenza verso le condizioni generali del mercato, ma anche verso chi potrebbe loro consigliare e persino verso se stessi. È questa una delle chiavi di lettura che si può applicare ai risultati del sondaggio pubblicato condotto da IPR Marketing per Plus24 (pubblicato sabato scorso e di cui un estratto è riportato nella tabella in alto).

Nei sondaggi sulle scelte di investimento in genere gli italiani attribuiscono grande valore ai consigli di parenti e amici per l'impiego dei propri soldi. Stavolta a queste categorie viene attribuita fiducia solo da un italiano su cento. La percentuale più vasta è quella di chi preferisce fare da solo (37%). Un rischio (rilevato dalla letteratura scientifica sull'argomento) frequente per i risparmiatori italiani è quello dell'overconfidence, ovvero di ritenersi più bravi della media. Nelle risposte al sondaggio pubblicato sabato il sondaggio espone una percentuale di chi si ritiene bravo (con conoscenze finanziarie buone o ottime) è solo del 13 per cento. Qualche scottatura deve aver portato tutti a più miti consigli. Ma la diffidenza è anche verso il mercato: la percentuale più alta preferisce tenere in questo momento soldi liquidi e aspettare tempi migliori. E una percentuale che un tempo si sarebbe detta "bulgara", l'86% nelle turbolenze delle due ultime

settimane ha preferito non muoversi, non toccare i propri investimenti.

Ovviamente ogni strategia può prestarsi a critiche, ma avere dei vantaggi. Stare fermi quando infuria una tempesta può essere una scelta vincente. Alcuni esperti hanno indicato come possibile strategia proprio quella di mantenere la liquidità in questo periodo, quindi non è detto che la strategia attendista e diffidente sia stata perdente.

Se però la diffidenza è una sana reazione, bisogna anche saperne uscire, perché a volte è il fare che ha dei costi, oltre il non fare. Può capitare infatti che si rientri nel mercato quando i prezzi siano già saliti troppo e le occasioni migliori di un "ritorno" del proprio investimento siano già state prese da altri. Il piccolo risparmiatore che investe da solo corre infatti spesso il rischio di entrare e uscire troppo tardi.

Un altro punto critico emerso dal sondaggio è la scarsa propensione degli italiani a rivolgersi a un consulente. Solo l'11 per cento del campione esprime questa preferenza. Eppure la figura di un esperto può essere essenziale per fare in modo che un investimento non sia solo una scommessa sul denaro come una sorta di gioco del lotto (come si sa ai giochi le probabilità di vittoria sono sempre piuttosto limitate), ma un modo di impiegare bene il proprio denaro per programmare le risorse che servono per affrontare le scadenze importanti della vita o anche delle intere fasi dell'esistenza.